

ASSOCIAZIONE GREEN CITY ITALIA

STATUTO

Art. 1. L'Associazione GREEN CITY ITALIA è costituita quale libera Associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. L'Associazione ha sede nel Comune di Milano e può istituire sedi secondarie (Sezioni Territoriali) il cui funzionamento e la cui organizzazione anche rappresentativa saranno determinati dal consiglio direttivo con propria deliberazione.

Il trasferimento della sede è deliberato dal consiglio direttivo.

Art. 3. L'Associazione GREEN CITY ITALIA, recepisce e sviluppa gli obiettivi delle omonime Associazioni/Fondazioni europee attive in Olanda, Germania, Gran Bretagna, Francia, Ungheria e di quelle che ancora nasceranno.

In particolare quelli di:

- diffondere la coscienza del notevole potenziale e valore del verde urbano per l'incremento del benessere della cittadinanza, nonché per la capacità di valorizzare, anche economicamente, trasformazioni urbane di qualsiasi genere;
- promuovere, già dalle fasi di pianificazione urbanistica, l'incremento quantitativo e la qualità del verde urbano per tali significativi benefici sociali ed economici;
- aggregare quanti siano interessati a promuovere cultura ecologica nella progettazione e realizzazione delle trasformazioni urbane, nonché nella gestione del territorio;
- promuovere pratiche e prodotti selezionati per sostenibilità ecologica e innovazione tecnologica;
- promuovere ricerche e progetti in grado di marcare il ruolo trainante del verde per il miglioramento della qualità urbana;
- individuare occasioni eclatanti, di grande rilievo istituzionale, professionale, tecnico e scientifico per perseguire i propri fini;
- proporsi quale collegamento tra istituzioni, pubbliche amministrazioni, enti, imprese, professionisti e mondo scientifico;
- mantenere i contatti con altre associazioni, società, organizzazioni, istituti universitari e di ricerca, enti e persone che si occupano di verde urbano a livello nazionale e internazionale, operatori del settore e della gestione ambientale;
- utilizzare i mezzi economici dell'associazione esclusivamente per le attività consentite dallo statuto.

Art. 4. L'associazione GREEN CITY ITALIA per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: forum, convegni, workshop, mostre, viaggi, concorsi ed eventi vari;
- attività editoriale: pubblicazioni varie tra cui atti di convegni, di progetti significativi, nonché degli studi e delle ricerche compiute in proprio o da terzi;
- attività progettuali: promuovendo le buone pratiche progettuali, volte alla sostenibilità;
- attività sociali: promuovendo iniziative legate al tema della salute e del benessere, oltre a iniziative di natura sportiva, turistica e ricreativa, al fine di contribuire alla consapevolezza e al rispetto nei confronti delle tematiche ambientali.

Art. 5. Possono aderire all'Associazione, purché condividano il presente Statuto, tutti coloro che intendono partecipare alle attività sociali. I soci si dividono in:

- a) soci fondatori.
- b) soci ordinari
- c) soci qualificati

- d) soci corrispondenti
- e) soci enti
- f) soci onorari

E' espressamente escluso ogni limite, sia temporale sia operativo, al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano. Possono fare parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo coloro che ne fanno richiesta redigendo domanda su apposito modulo e che siano dotati di un'irreprensibile condotta morale e civile.

Sono soci fondatori i soci costituenti e coloro che sono stati ammessi dal consiglio direttivo a far parte dell'associazione quali soci fondatori entro il 28 febbraio 2011.

Sono soci ordinari coloro che dimostrano interesse alle finalità dell'Associazione.

Sono soci qualificati coloro che con studi, pubblicazioni e con la loro attività professionale e tecnico-scientifica abbiano dimostrato affinità con le finalità dell'associazione.

I titoli valutabili per l'ammissione alla categoria di socio qualificato sono fissati dal consiglio direttivo.

Sono soci corrispondenti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al precedente comma e sono stranieri, o italiani residenti all'estero.

Sono soci onorari coloro che, cittadini italiani o italiani residenti all'estero o stranieri, hanno contribuito al perseguimento delle finalità statutarie dell'associazione o hanno acquisito particolari meriti nei confronti della stessa.

Sono soci enti, con corresponsione della relativa quota annuale, le pubbliche amministrazioni, le fondazioni bancarie, le associazioni ed organismi culturali e professionali, gli enti, le società e tutti gli altri organismi, anche privati, che svolgono attività nel campo del verde o nei campi affini.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal consiglio direttivo.

I soci qualificati sono nominati dal consiglio direttivo su richiesta dell'interessato.

I soci corrispondenti sono nominati dal consiglio direttivo.

I soci onorari sono nominati dall'assemblea generale su proposta del consiglio direttivo.

L'ammissione dei soci enti è deliberata dal consiglio direttivo.

Tutti i soci godono dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalla stessa e dalle istituzioni ed associazioni alle quali la stessa aderisce.

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- + dimissione volontaria;
- + morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- + radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei membri del consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato nel caso sia presente, ad una disamina degli addebiti.

Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non potrà essere più ammesso.

Art. 6. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- la Giunta Esecutiva;
- il Revisore dei Conti.

Le cariche di membro del Consiglio Direttivo, di Revisore dei Conti sono tra loro incompatibili.

Art. 7. ASSEMBLEA

7.1. E' il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con le quote associative. Essa deve riunirsi in via ordinaria due volte l'anno entro il 30 novembre per l'approvazione del preventivo per l'anno successivo ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e in via straordinaria, ogni qualvolta questioni di particolare importanza lo richiedano.

La convocazione è disposta dal consiglio direttivo di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da parte di almeno 1/5 dei soci.

7.2. L'Assemblea:

- + esamina l'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente;
- + traccia le direttive generali e stabilisce il programma di massima per l'attività dell'associazione;
- + approva le modifiche dello Statuto;
- + approva la relazione generale;
- + approva i bilanci consuntivi e preventivi;
- + decide sui problemi patrimoniali;
- + elegge il Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti, il Comitato Scientifico;
- + nomina i soci onorari.

7.3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, del luogo e dell'ora è diramato dal Presidente, per mezzo di lettera semplice, posta elettronica, fax o telegramma e deve pervenire ai soci almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

7.4. L'Assemblea è valida, quando è presente la maggioranza dei soci. Qualora tale maggioranza non si raggiunta all'ora stabilita, l'Assemblea si riunisce validamente trascorse due ore, ed è valida qualunque sia il numero dei presenti.

7.5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, non computando gli astenuti.

7.6. Alle deliberazioni sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, si deve procedere in apposita Assemblea Straordinaria.

7.7. Per la deliberazione per lo scioglimento dell'Associazione è necessario in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci.

7.8. Le delibere sulle modifiche dello Statuto sono adottate a maggioranza di due terzi (2/3) dei soci presenti in Assemblea.

7.9. A tutti i soci, è consentito farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro socio; ma ciascun socio non può ricevere più di cinque (5) deleghe.

7.10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti, assistito da un Segretario e, se necessario da due scrutatori nominati dall'Assemblea stessa. L'assistenza del segretario non è necessaria, quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

7.11. Della riunione deve essere redatto verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

7.12. All'Assemblea è possibile l'ammissione di ospiti previa decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO E GIUNTA ESECUTIVA

8.1. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero dispari variabile da 5 a 15 membri dei quali la maggioranza soci fondatori o persone indicate dai soci fondatori.

8.2. Il Consiglio Direttivo è eletto dai soci in occasione dell'Assemblea Ordinaria, con voto segreto, dura in carica tre (3) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

8.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta ogni quadrimestre e, in via straordinaria, su invito del Presidente, tutte le volte che questioni di particolare urgenza o importanza lo richiedano. La convocazione straordinaria può essere chiesta dalla maggioranza semplice dei consiglieri con

lettera semplice, almeno sette (7) giorni prima della data di convocazione, specificando l'Ordine del Giorno.

8.4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide, quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

8.5. Le decisioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.6. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e due Vicepresidenti dell'Associazione e due membri di cui uno con funzioni di Tesoriere che, assieme al Presidente e ai Vicepresidenti, formano la Giunta Esecutiva.

8.7. Il Presidente ed i Vicepresidenti sono scelti tra i soci fondatori; nel caso non vi fossero soci fondatori essi sono scelti tra i soci qualificati.

8.8. Tutte le cariche dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite. Possono essere rimborsate le spese connesse con l'attività sociale ed il lavoro di ufficio.

8.9. Spetta al Consiglio Direttivo:

- + predisporre il programma e la relazione generale annuale dell'attività dell'Associazione, fissare, in particolare, l'indirizzo tematico e l'attività culturale dell'Associazione; deliberare su particolari questioni riguardanti problemi nazionali, regionali, interregionali e locali in genere; predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione assembleare - tale bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in una con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione;

- + convocare l'Assemblea Generale;

- + proporre all'Assemblea la nomina dei soci onorari;

- + adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

- + predisporre la costituzione e il funzionamento delle Commissioni Tecniche;

- + nominare e revocare il personale;

- + accettare lasciti e donazioni;

- + autorizzare le liti attive e passive dell'Associazione;

- + deliberare i Regolamenti oltre alle istruzioni per il funzionamento dell'Associazione;

- + adottare, in genere, tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione, anche delegando alla Giunta Esecutiva le Deliberazioni su determinati oggetti.

8.10. I posti di consigliere, che si rendano eventualmente vacanti, per qualsiasi causa, prima della scadenza del triennio, sono coperti dai soci che nell'elezione hanno avuto il maggior numero di voti dopo gli eletti, purchè sia rispettata la composizione del Consiglio fissata nel primo comma. I nuovi consiglieri durano in carica fino al termine del triennio.

8.11. La Giunta esecutiva provvede all'ordinaria attività dell'Associazione secondo le Deliberazioni e le Direttive del Consiglio e adotta, in caso di urgenza, su invito del Presidente, tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale riferisce nella prima riunione del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo può delegare alla Giunta le deliberazioni su determinati oggetti.

8.12. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo per garantirne la massima diffusione.

Art. 9 - PRESIDENTE

9.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei rapporti interni ed esterni.

9.2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva, firma gli atti sociali, risponde dell'operato dell'Associazione e, congiuntamente al Tesoriere, firma i provvedimenti finanziari.

9.3. Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria mediante avviso scritto al domicilio dei Soci, nei casi previsti dallo Statuto.

9.4. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età.

9.5. Ai Vicepresidenti possono essere delegate dal Presidente funzioni di sua competenza.

Art. 10 - SEGRETARIO

10.1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i soci. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, salvo che non sia anche Consigliere.

10.2. Il Segretario, se componente del Consiglio Direttivo, può essere eletto nella Giunta Esecutiva. Partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva senza diritto di voto.

10.3. Il Segretario è responsabile:

- . dell'organizzazione sociale;
- . della redazione delle delibere del Presidente, del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e di quelle da proporre all'Assemblea, nonché delle bozze degli atti sociali;
- . della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;
- . della stesura delle convocazioni delle riunioni;
- . della tenuta del registro dei Soci e degli altri libri sociali non contabili;
- . della corrispondenza.

Art. 11 - TESORIERE

11.1. Il Tesoriere:

- . cura l'amministrazione della Associazione e ne tiene il bilancio;
- . firma, congiuntamente al Presidente, gli atti finanziari;
- . s'incarica delle riscossioni e delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili;
- . provvede alla conservazione della proprietà dell'Associazione e alle spese, da effettuare su mandato del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

11.2. Il Tesoriere predispose il bilancio annuale consuntivo e preventivo e li sottopone all'esame del Revisore dei Conti; presenta i bilanci visti dal Revisore all'Assemblea ordinaria, accompagnandoli con una relazione.

Art. 12 - REVISORE DEI CONTI

12.1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea Generale a maggioranza di voti, ogni tre (3) anni.

12.2. Il Revisore deve essere scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

12.3. Il Revisore esamina i bilanci dell'Associazione e ne attesta, vistandoli, la regolarità; può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed esprimere parere consultivo in merito alle operazioni finanziarie dell'Associazione.

12.4. In caso di riscontrate e documentate irregolarità nell'amministrazione dell'Associazione, il Revisore ha il potere di convocare l'Assemblea Straordinaria.

Art. 13 – COMITATO SCIENTIFICO

13.1. L'assemblea può istituire un comitato scientifico con il compito di elaborare proposte e formulare pareri sull'attività della associazione.

13.2. Il comitato è nominato dall'assemblea, che determina anche il numero dei suoi componenti, su proposta del consiglio direttivo, tra personalità illustri del mondo istituzionale, accademico, scientifico, artistico e professionale che si siano distinte nei campi di attività della associazione e che con la stessa intendano collaborare con criteri di continuità e di gratuità.

13.3. Al presidente della associazione compete l'avvio delle procedure per l'insediamento del comitato che, nella prima riunione nominerà il proprio presidente.

13.4. Il comitato si riunisce su convocazione del proprio presidente almeno due volte all'anno ma può essere convocato su richiesta del presidente della associazione o del consiglio direttivo.

13.5. Alle riunioni del comitato può partecipare a titolo consultivo il presidente della associazione o un consigliere delegato dal presidente.

13.6. Il comitato dura in carica cinque anni.

Art. 14 - GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

14.1. L'anno finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

14.2. Tutti i soci, sono tenuti a corrispondere alla Sede una quota associativa, stabilita anno per anno, dall'Assemblea annuale su proposta del Consiglio Direttivo.

14.3. Le entrate sono costituite:

dalle quote versate annualmente dai soci; dai rimborsi versati dai soci per le attività sociali straordinarie svolte dall'Associazione e a loro riservate quali organizzazioni di congressi, escursioni, corsi di formazione e pubblicazioni relative; dai finanziamenti pubblici e privati dei programmi di ricerca; dai contributi di qualsiasi specie erogati a favore dell'Associazione o ad essa spettanti e non destinati a capitale; dagli introiti derivanti da attività commerciale.

Art. 15 - DURATA SCIoglimento O ESTINZIONE

15.1. La durata dell'Associazione è illimitata.

15.2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci.

15.3. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

15.4. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

F.to Giovanni Sala

F.to Sonia Patrizia Mastropietro

F.to Andreas Otto Kipar

F.to LODOVICO BARASSI notaio